



# COMUNE DI TIVOLI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  
Del 16 febbraio 2006

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 1 – Oggetto e contenuto del Regolamento	
Art. 2 – Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani	
Art. 3 – Campo di applicazione del regolamento	
TITOLO II – DEFINIZIONI	
Art. 4 – Definizioni	
Art. 5 – Classificazione e riferimenti normativi	pag. 7
Art. 6 – Altre definizioni ai fini del presente Regolamento	pag. 8
Art. 7 – Perimetri	pag. 9
TITOLO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	
CAPO I	
NORMATIVE RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.	
Art. 8 – Principi generali di assimilazione	
Art. 9 – Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione	pag. 10
Art. 10 – Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.	Pag. 12
CAPO II	
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	
Art. 11 – Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta	
Art. 12 – Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto	pag. 13
Art. 13 – Piano di posizionamento dei contenitori stradali	pag. 14
Art. 14 – Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto	
Art. 15 – Conferimento del rifiuto indifferenziato	pag. 15
Art. 16 – Conferimento della frazione secca residuale	
Art. 17 – Conferimento della frazione umida	pag. 16
Art. 18 – Conferimento della frazione secca riciclabile	
Art. 19 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	
Art. 20 - Conferimento dei rifiuti ingombranti	pag. 17
Art. 21 - Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili	
Art. 22 - Conferimento delle grandi utenze	
Art.23 – Raccolte svolte da Associazioni di volontariato	pag. 18
Art. 24 – Altri tipi di raccolta	
Art. 25 – Raccolte sperimentali	
Art. 26 – Trasporto	
Art. 27 – Destinazione dei rifiuti	pag. 19

Art. 28 - Pesatura dei rifiuti

### CAPO III

#### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29 – Disposizioni e riferimenti

Art. 30 – Organizzazione del servizio di spazzamento

Art. 31 – Pulizia delle aree pubbliche esterne pag. 20

Art. 32 – Cestini porta – rifiuti

Art. 33 – Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata

Art. 34 – Conduzioni di animali

Art. 35 – Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private

Art. 36 – Conferimento della frazione verde pag. 21

Art. 37 – Conferimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 38 – Pulizia delle aree private

Art. 39 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche pag. 22

Art. 40 – Pulizia dei mercati

Art. 41 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso  
Temporaneo

Art.42 – Esercizi stagionali

Art. 43 – Attività di carico e scarico di merci e materiali

Art. 44 – Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Art. 45 – Cantieri su aree pubbliche pag. 23

Art. 46 – Aree di sosta per i nomadi

#### CAPO IV- NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 47 – Condizioni per il compostaggio domestico

Art. 48 – Obblighi per l'utente

TITOLO IV- GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI pag. 25

Art. 49 – Gestione dei rifiuti speciali

Art. 50 – Beni durevoli

Art. 51 – Rifiuti Sanitari

Art. 52 – Siringhe

Art. 53 – Carogne

Art. 54 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 55 – Isolo ecologiche pag. 26

#### TITOLO V – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

##### CAPO I – INFORMAZIONE

Art. 56 - Informazione all'utenza pag. 27

Art. 57 – Carta dei servizi

Art. 58 – Pubblicità e campagne informative

##### CAPO II – AZIONI POSITIVE

Art. 59 – Prevenzione e cooperazione pag. 28

#### TITOLO VI – SISTEMA SANSONATORIO

## CAPO I – DIVIETI

Art. 60 – Divieto di abbandono e corretta gestione dei rifiuti

## CAPO II – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 61 – Vigilanza

Art. 62 – Procedimento sanzionatorio

Art. 63 – Violazioni dei divieti e degli obblighi

Art. 64 – Danni e risarcimenti

pag. 29

Art. 65 – Sanzioni

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE FINALI

pag. 31

Art. 66 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Art. 67 – Abrogazione di norme

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto e contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni disciplina:

- a) lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione;
- c) promuove la riduzione nella produzione dei rifiuti e il recupero di materiali dai rifiuti; d) prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali non assimilati;
- e) stabilisce, altresì, i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città.

#### **Art. 2 – Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e con procedimenti che non comportino, in particolare:

- a) rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) inconvenienti da rumori e/o odori;
- c) danneggiamenti per i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

3. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di reimpiego, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.

4. L'Amministrazione, il soggetto gestore e le Aziende direttamente controllate promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientali e certificati.

#### **Art. 3 – Campo di applicazione del Regolamento**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Tivoli nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, e in coerenza con il Piano di Gestione di rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio

## TITOLO II DEFINIZIONI

### Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) “D.Lgs. n. 22/97”, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nel testo vigente;
- b) “D.P.R. n. 158/99”, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nel testo vigente;
- c) “Regolamento”, il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall’Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;
- d) “rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell’allegato A de l D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso ovvero sia in obbligo di disfarsi;
- e) “produttore”, la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- f) “detentore”, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- g) “gestione”, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, con preso il controllo di queste operazioni;
- h) “servizi”, le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
- i) “conferimento”, le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- j) “raccolta”, l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- k) “raccolta differenziata”, la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- l) “raccolta differenziata monomateriale”, la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- m) “raccolta differenziata multimateriale”, la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- n) “smaltimento”, le operazioni previste nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/97;
- o) “recupero”, le operazioni previste nell’allegato C al D.Lgs. n. 22/97;
  
- p) “prevenzione” ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- q) “stoccaggio”, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’ allegato B al D .Lgs. n. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C dello stesso D.Lgs. n. 22/97;
- r) “soggetto gestore”, il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e del Dlg.n.22/97 l’Amministrazione Comunale ove operi in gestione diretta;
- s) “Amministrazione”, il Comune di Tivoli, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- t) “utenze domestiche”, le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
  - u) “utenze non domestiche”, le categorie non abitative;
- v) “grandi utenze”, le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è

- costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- w) "accordi volontari", modalità e forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla prevenzione e recupero, riciclo di materiale anche mediante modalità premiali e in forma di amministrazione negoziata;
- x) "aree di uso pubblico", le aree in manutenzione all'Amministrazione del Comune di Tivoli, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i fianchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
- y) "aree pubbliche esterne", le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione del Comune di Tivoli;
- z) "isola ecologica", un centro di raccolta del soggetto gestore recintato e presidiato, dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata;
- aa) "area intermedia attrezzata" (AIA) e "sedi territoriali", aree di servizio del soggetto gestore accessibili anche alle utenze, dove sono anche disposti dei contenitori per la raccolta differenziata.

## **Art. 5 – Classificazioni e riferimenti normativi**

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97, in conformità al piano regionale di settore vigente e alle disposizioni finanziarie e fiscali vigenti per gli Enti Locali.

2. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97 e ai fini del presente Regolamento i rifiuti vengono così suddivisi:

### **a) "rifiuti urbani":**

#### **a.1) "rifiuti urbani domestici", intendendo come tali:**

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, secondo quanto riportato al successivo titolo III, capo I, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

#### **a.2) "rifiuti urbani esterni", intendendo come tali:**

1. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
2. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico;
3. i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi di acqua;
4. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5. i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili.

#### **b) "rifiuti speciali", intendendo come tali:**

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  2. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle Private comunque soggette ad uso pubblico;
3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. i rifiuti da attività commerciali;
6. i rifiuti da attività di servizio;

- 7.i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8.i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9.i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. il combustibile derivato da rifiuti.

**3. Sono “rifiuti pericolosi” quelli di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97.**

## **Art. 6 - Altre definizioni ai fini del presente Regolamento**

### **1.Si definiscono le seguenti frazioni di rifiuti, sottoinsieme dei rifiuti urbani domestici:**

- a)“frazione umida dei rifiuti”: la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani e assimilati;
- b)“frazione secca riciclabile”: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica, come definiti alle successive lettere e, f, g, h e i;
- c)“frazione secca residuale”: la parte dei rifiuti urbani domestici a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
- d)“rifiuto indifferenziato”: la parte composta da frazione umida (lett. a) mista a frazione secca residuale dei rifiuti (lett. c);
- e)“vetro”: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- f) “lattine”: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- g)“barattoli”: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- h)“carta”: materiali celluloseici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- i)“plastica”: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- j)“legno”: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- k)“rifiuti urbani pericolosi”: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- l)“rifiuti ingombranti”: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), beni durevoli, materiali ferro si ingombranti, ecc.;
- m)“beni durevoli” (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 22/97, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d’aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer.

### **2.Si definisce, inoltre, la seguente frazione di rifiuto, sottoinsieme dei rifiuti urbani esterni:**

- a) “frazione verde”: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

### **3.Si definiscono ai fini della gestione dei rifiuti:**



- a)“raccolta stradale”; la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza’ del piano stradale;
- b)“raccolta porta a porta o domiciliare”’: la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati’ dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- c)“raccolta su chiamata”’: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;
- d)“compostaggio domestico”’: la tecnica attraverso la quale è controllato, accelerato e migli()rato il processo naturale cui va incontro la sostanza organica, quale sfalci di giardino e scarti alimentari, prodotta in ambito domestico, allo scopo di ottenere prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente nelle attività domestiche quali orticoltura, floricoltura e giardinaggio hobbistico;
- e)“spazzamento”’: le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni.

## **Art. 7 - Perimetri**

1. Il perimetro entro il quale il soggetto gestore, ovvero l’Amministrazione Comunale qualora operi in gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, definiti all’art. 6, comma 3, letto a), b) ed e) corrisponde ai confini del territorio comunale.

2. Nell’ambito del perimetro di cui al precedente comma, l’attività di raccolta di cui all’art. 6, comma 3, lettere a), b) e c), è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico tra nsito del Comune di Tivoli, mentre il servizio di spazzamento di cui all’art. 6, comma 3, letto e), si effettua sulle aree di uso pubblico, così come definite al precedente articolo 4, comma 1, letto x).

## **TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **CAPO I**

#### **NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

### **Art. 8 – Principi generali di assimilazione**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

a) derivino da attività agricole e agro -industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all’art. 7, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. n. 22/97;

b) rifiuti sanitari che:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- rientrino tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) “rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani” dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all’art. 7, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 22/97.

2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi e quantitativi dettagliati al successivo art. 9

sono soggetti alla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti. I relativi rifiuti sono gestiti nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta.

### **Art. 9 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione**

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all' art. 18, comma 2, lett. d), del D .Lgs. n. 22/1997, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente art . 8 che:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale , recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

b) rispondano ai criteri quantitativi, definiti in chilogrammi di rifiuti prodotti per unità di superficie (metro quadrato) all'anno, così come riportati nella tabella A.

**Tabella A**

<b>n.</b>	<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b>	<b>Kg/mq x anno</b>
1	imballaggi in carta e cartone, carta grafica e frazioni cellulosiche similari	135
2	Imballaggi in plastica, metallo, latte, lattine e simili	61
3	Imballaggi in vetro	135
4	Imballaggi in legno	53
5	Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili	18
6	Frammenti e manufatti di vimini e sughero	24
7	Paglia e prodotti di paglia	24
8	Scarti di legno e trucioli provenienti da falegnameria e da produzioni di rivestimenti in legno	54
9	Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile	29
10	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale sintetica, stracci e juta	26
11	Feltri e tessuti non tessuti	26
12	Pelle e similpelle	36
13	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali	54
14	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili	26
15	Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti similari	26
16	Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili)	21
17	Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati	18

18	Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili	25
19	Nastri abrasivi	Senza limiti
20	Cavi e materiale elettrico in genere	18
21	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate	17
22	Scarti in genere della produzione di alimentari e dell a preparazione dei pasti, purché non allo stato liquido – quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili – ad eccezione dei rifiuti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti	49
23	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili)	191
24	Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi	40
25	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso purché non classificati come rifiuti pericolosi (con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all’art. 44 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97)	19
26	Consumabili da stampa purché non classificati come rifiuti pericolosi	19

2. I rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni prodotti dalle pulizie di uffici e strutture scolastiche sono assimilati e possono essere conferiti nel normale canale dell’indifferenziato o della frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.

3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell’art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sono conferiti negli ordinari canali dei rifiuti indifferenziati o differenziati. I rifiuti, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui al n. 7 della citata lettera g) possono essere conferiti nel normale canale dell’indifferenziato o nella frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.

4. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, e i consumabili da stampa, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di qualità e quantità stabiliti al comma 1, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.

5. La produzione di rifiuti superiore al valore indicato in tabella A, da considerarsi separatamente per ciascuna delle 26 tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa, per l’intera quantità prodotta, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.

6. Sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato,

anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie destinata a tali attività non superi tre volte la superficie. soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto. Ad eccezione di quanto su indicato ed in deroga ai criteri quantitativi di cui al presente articolo, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico .

7.Gli scarti di lavorazione provenienti dalle attività di selezione dei rifiuti della raccolta differenziata, di cui al successivo Capo II del presente Titolo, sono assimilati ai rifiuti urbani ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano non pericolosi e prodotti da impianti, ubicati all'interno del territorio del Comune di Tivoli, che trattano in via esclusiva materiali provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune stesso e destinati al recupero;
- i rifiuti della raccolta differenziata siano conferiti all'impianto dal soggetto gestore o dai soggetti, di cui ai successivi art. 23 e 24 del presente Regolamento, che abbiano i requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore e abbiano assolto agli obblighi di comunicazione fissati ai medesimi articoli;
- i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano conferiti a cura del produttore nei luoghi e con le modalità concordati con il soggetto gestore.

8.Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

9.L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.

#### **Art. 10 - Organizzazione dei servizi e modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.

2.L'assimilazione di cui al presente capo viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e relativa regolamentazione attuativa.

### **CAPO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI**

#### **Art. 11 - Criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile

abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Capo I del Titolo III

2.L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.

3.L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

4.La raccolta dei rifiuti è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.

5.Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

6.Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

#### **Art. 12 - Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto**

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

2.E' vietato conferire le diverse frazioni di rifiuto in violazione delle rispettive modalità stabilite nei successivi articoli.

3. E' vietato conferire le frazioni per le quali è attivata la raccolta differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere ben chiusi per evitare sversamenti/percolamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo.

5.E' vietato abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento.

6.Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.

7.Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale, e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità.

Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al soggetto gestore il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.

8.E' vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto.

9.E' vietato introdurre nei sacchetti o nei contenitori per i rifiuti urbani:

- a) rifiuti speciali non assimilati;
- b) sostanze liquide;
- c) materiale in combustione o non completamente spento;
- d) materiali (metalli e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- e) rifiuti urbani pericolosi;
- f) rifiuti da costruzione o demolizione;
- g) pneumatici.

### **Art. 13 - Piano di posizionamento dei contenitori stradali**

1. Il soggetto gestore predisponde, d'intesa con il Comune, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti, ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse.

2. Il Comune approva tale piano entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale da parte del soggetto gestore. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso, il piano di posizionamento si intende approvato.

3. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta del Comune. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dal Comune entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.

‘-

### **Art. 14 - Norme generali per i contenitori di ogni frazione di rifiuto**

1. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal soggetto gestore, d'intesa con l'Amministrazione, in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.

Il numero dei contenitori, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire - di norma - un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità.

2. I contenitori stradali, ove presenti, costituiscono arredo urbano obbligatorio, al pari della segnaletica e cartellonistica stradale e sono collocati normalmente ad una distanza massima di metri 500 dall'uscita dell'utenza, su strada pubblica o aperta al pubblico transito.

3. E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal soggetto gestore.

4. E' vietato spostare i contenitori per creare lo spazio per il parcheggio o per altri motivi.

5. E' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione o da intralciare l'agevole conferimento

dei rifiuti nei contenitori.

6. E' vietato inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità.

7. E' fatto obbligo agli utenti o all'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

8. Nel caso di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire; i locali destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e quelli destinati alla vendita di alimenti confezionati in loco, devono essere dotati di autonomi spazi idonei per i contenitori dei rifiuti.

### **Art. 15 - Conferimento del rifiuto in differenziato**

1. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.

2. Dove è attiva la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve essere effettuato:

- a) previa riduzione volumetrica dei materiali;
- b) utilizzando degli involucri protettivi, ben chiusi;
- c) utilizzando esclusivamente i contenitori messi a disposizione dal soggetto gestore presso il piano stradale;
- d) negli orari stabiliti dall'Amministrazione o, comunque, preferibilmente in orario serale o secondo le indicazioni del soggetto gestore, in modo da limitarne al massimo la permanenza nei contenitori.

3. Dove è attiva la raccolta porta a porta, il conferimento di tale rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore, il quale può anche assegnare dei contenitori dedicati. Tali contenitori devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 14, comma 1, e devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

4. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire sia tramite l'ingresso dell'operatore nel luogo dove è custodito il contenitore, sia tramite il prelievo del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. In questo secondo caso, la zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti in sacchetti ben chiusi con un legaccio nei giorni e orari che il soggetto gestore rende noti.

5. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

### **Art. 16 - Conferimento della frazione secca residuale**

1. Dove è attiva la raccolta della frazione umida, la frazione secca residuale deve essere conferita con le stesse modalità e frequenze previste all'art. 15 per il rifiuto indifferenziato.

## **Art. 17 – Conferimento della frazione umida**

1. Il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione umida presso le utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.

2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.

3. Qualora il contenitore dedicato a questa raccolta o il punto di conferimento non siano collocati entro metri 500 dall'uscita dell'utenza coinvolta, quest'ultima potrà conferire la frazione umida secondo le modalità previste per la frazione secca residuale.

4. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali.

## **Art. 18 - Conferimento della frazione secca riciclabile**

1. Il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione secca riciclabile, sia monomateriale che multimateriale, stradale o porta a porta, presso le utenze domestiche e non domestiche secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. L'attivazione è resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne informative.

2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore.

3. Qualora il contenitore dedicato a questa raccolta o il punto di conferimento non siano collocati entro metri 500 dall'uscita dell'utenza coinvolta, quest'ultima potrà conferire la frazione secca riciclabile secondo le modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residuale.

4. La frequenza di raccolta deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico e le relative modalità sono definite nel Contratto di Servizio con il soggetto gestore.

## **Art. 19 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/97. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti (ad eccezione dei medicinali citotossici e citostatici), batterie al piombo per autotrazione esauste, flaconi etichettati *TIF*, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi, mediante provvedimenti attuativi dell'Amministrazione o del soggetto gestore e tempestivamente resi noti con ogni mezzo all'utenza.



3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico sanitaria. Deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità; il soggetto gestore è quindi tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi. Il soggetto gestore garantisce una adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

#### **Art. 20 - Conferimento dei rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche, devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA.

La dislocazione delle isole ecologiche e delle AIA, le condizioni e gli orari di conferimento devono essere adeguatamente pubblicizzati a cura del soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previo accordo con l'Amministrazione, attiva servizi integrativi, a pagamento, per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche o per il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.

3. I rifiuti ingombranti recuperabili non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento. Il soggetto gestore garantisce il recupero o il riuso di tali rifiuti.

4. È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

5. Il soggetto gestore si impegna, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione, a predisporre punti di conferimento temporanei per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione stessa.

#### **Art. 21 - Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili**

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.

Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione in cui stanno svolgendo attività edilizie, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, una documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.

2. Per i soli rifiuti provenienti da lavori di piccola manutenzione, effettuati direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati, con le modalità e nei limiti quantitativi fissati dal soggetto gestore.

Fatti salvi analoghi limiti quantitativi, il soggetto gestore attiva, previo accordo con l'Amministrazione, servizi integrativi a pagamento per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche.

3. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previo accordo con l'Amministrazione, attiva servizi integrativi, a pagamento, per il conferimento o alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.

#### **Art. 22. – Conferimento delle grandi utenze**

1. Le grandi utenze che dispongano di spazi idonei, possono stipulare con il soggetto gestore accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.

2. È consentito il posizionamento nell' area di pertinenza privata anche dei contenitori per il conferimento del rifiuto indifferenziato o della frazione secca residua, previo specifico accordo con il soggetto gestore e alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

### **Art. 23 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato**

1. Iniziative di raccolta differenziata possono essere avviate con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato e da associazioni di cittadini, che abbiano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Se tali raccolte sono effettuate sul suolo pubblico e/o utilizzano strutture o servizi del Comune possono essere avviate solo previa stipula di convenzione con il soggetto gestore e subordinatamente alla rispondenza agli indirizzi gestionali del servizio.

2. Tali iniziative devono essere condotte nel rispetto della normativa di settore vigente e alle seguenti condizioni:

- a) non arrecare intralcio alla circolazione stradale;
- b) evitare spandimenti sul suolo pubblico;
- c) osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta, anche se temporanee;
- e) non creare intralcio o interferenze all'organizzazione del servizio pubblico.

3. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

### **Art. 24 - Altri tipi di raccolta**

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta per l'avvio a recupero di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, fermo restando il rispetto della normativa di settore vigente e il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 23, comma 2, devono comunicare all'Amministrazione e al soggetto gestore, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e della pianificazione dei servizi, la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

### **Art. 25 - Raccolte sperimentali**

1. Il soggetto gestore, con modalità definite in accordo con l'Amministrazione, attiva forme di raccolta differenziata sperimentali volte all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, con la finalità sia di ottimizzare la gestione del servizio, sia di definire specifici indici di produzione per categorie di utenze domestiche e non domestiche, anche in relazione all'applicazione della tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.R n. 158/99.

### **Art. 26 - Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria e in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione.

## **Art. 27 - Destinazione dei rifiuti**

1. Ad ogni flusso merceologico è garantito il corretto destino, ai sensi della normativa vigente.

2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle convenzioni sottoscritte con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.

## **Art. 28 - Pesatura dei rifiuti**

1. Il soggetto gestore organizza la pesatura dei rifiuti urbani domestici modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche e raccolte separatamente.

2. Il soggetto gestore, con modalità definite in accordo con l'Amministrazione, provvede allo studio e/o sperimentazione di forme innovative di pesatura del rifiuto per zona, insediamento, per unità di base, o comunque per altri universi di riferimento, al fine di adottare un modello di tariffazione più corrispondente all'effettivo quantitativo dei rifiuti prodotti da ogni singolo utente.

3. La pesatura dei rifiuti può avvenire presso gli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento, presso le isole ecologiche o aree attrezzate con i mezzi più idonei alla pesatura delle frazioni conferite in modo differenziato, e presso le utenze.

## **CAPO III**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

## **Art. 29 - Disposizioni e riferimenti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni attiene alle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- cl) rifiuti cimiteriali.

## **Art. 30 - Organizzazione del servizio di spazzamento**

1. Il servizio di spazzamento e il di serbo si svolge sulle aree di uso pubblico, così come definite all'art.4, comma 1, letto x).

2. Lo spazzamento è effettuato dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione per le parti in gestione diretta.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteorologiche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I materiali raccolti sono conferiti all'impianto di smaltimento,

evitando la commistione con le frazioni destinate al riciclo e recupero.

5. In occasione del verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari è attivato un servizio di pronto intervento, operativo anche in caso di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli. In quest'ultimo caso i responsabili degli incidenti dovranno rifondere al soggetto gestore o all'Amministrazione le spese sostenute per il servizio reso.

### **Art. 31 - Pulizia delle aree pubbliche esterne**

1. La pulizia delle aree pubbliche esterne, così come definite all'art. 4, comma 1, lettera y), e il conferimento dei rifiuti urbani derivanti da tale pulizia sono effettuati a cura del soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la manutenzione ordinaria delle stesse.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia delle rive di fiumi e canali è a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

### **Art. 32 - Cestini porta - rifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta \_ rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. È vietato:

- a) introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti;
- c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

### **Art. 33 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata**

1. È vietata la sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale all'uopo predisposta.

2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mezzi e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

### **Art. 34 - Conduzione di animali**

1. È vietato lordare il suolo pubblico o di uso pubblico con deiezioni animali.

2. Nelle aree di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di:

- a) essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
- b) provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato o della frazione secca residua; limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori gli involucri potranno essere depositati nei cestini porta rifiuti.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura come sopra indicata.

### **Art. 35 - Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private**

1. I rifiuti depositati senza autorizzazione o abbandonati devono essere rimossi:

- a) dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato;

b)in caso di abbandono:

1. dal soggetto gestore ovvero dall' Amministrazione, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree di uso pubblico;
2. dal soggetto concessionario, quando i rifiuti sono abbandonati sulle aree pubbliche in concessione o in uso;
- 3.sulle aree pubbliche esterne dal soggetto che le detiene, a qualunque titolo, o al quale compete per legge o altra norma la manutenzione ordinaria delle stesse;
- 4.dal proprietario del terreno o dal titolare di diritti reali o personali di godimento, quando i rifiuti sono abbandonati su aree private ed è accertata la loro responsabilità dolosa o colpa.

2.Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessione in pristino dei luoghi l'Amministrazione dispone, previa intimazione ai suddetti, le operazioni necessarie con l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati.

### **Art. 36 - Conferimento della frazione verde**

1.La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quella derivante da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferite nei seguenti modi:

- a)nei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato o con la frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- b) presso le isole ecologiche, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto indifferenziato o della frazione umida.

2.La gestione della frazione verde, costituita ad esempio dai residui di potatura e sfalci, derivante dalle attività di manutenzione delle aree pubbliche esterne è a carico del soggetto responsabile della manutenzione ordinaria delle stesse.

### **Art. 37 - Conferimento dei rifiuti cimiteriali**

1.I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, dovranno essere smaltiti, a cura del Soggetto Gestore delle attività svolte all'interno del Civico Cimitero, nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni della normativa vigente.

3.I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali come ad esempio terre di scavo, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, dovranno essere recuperati o smaltiti dal Soggetto Gestore sopra menzionato, in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuto.

### **Art. 38 - Pulizia delle aree private**

1.I luoghi di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere mantenute le siepi e le alberature

prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e la rimozione dei rifiuti lasciati da terzi.

4. Di fronte a persistente ed accertata inerzia del privato nell'effettuare la pulizia della o delle aree di proprietà, l'Amministrazione Comunale si sostituirà allo stesso con procedura in suo danno.

### **Art. 39 – Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni temporanee di spazi pubblici e aree pubbliche per organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, ecc.. è tenuto a dare comunicazione al soggetto gestore, almeno otto giorni prima, del programma e delle aree interessate e a restituire le stesse pulite al termine dell'iniziativa.

### **Art.42 - Esercizi stagionali**

1. Gli esercizi stagionali devono far pervenire al soggetto gestore, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio e termine dell'attività, al fine di consentire, ove necessario, il potenziamento dei contenitori e del servizio di raccolta.

2. I titolari devono provvedere all'allestimento dei contenitori interni all'area di pertinenza ed al conferimento nei contenitori del servizio pubblico, assicurando la gestione separata delle frazioni di rifiuto ed informando gli ospiti circa gli obblighi di raccolta differenziata dei diversi materiali.

3. I titolari sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità verranno considerate al fine dell'eventuale erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico -finanziario.

### **Art.43 - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti prodotti ed alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

### **Art.44 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità**

1. Chiunque pone, previa autorizzazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia, il soggetto gestore provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.

4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

#### **Art.45 - Cantieri su aree pubbliche**

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

3. Le imprese che producono materiali inerti o di scavo o altri materiali riciclabili o recuperabili devono provvedere alla separazione degli stessi, assicurando in particolare la non miscelazione con rifiuti classificati come pericolosi o che le norme vigenti prevedono siano trattati con specifiche modalità, quali i rifiuti contenenti amianto.

#### **Art.46 - Aree di sosta per i nomadi**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le norme vigenti, è istituito a carico dell'Amministrazione un servizio di raccolta dei rifiuti. Gli abitanti delle aree di sosta sono tenuti a rispettare le modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.

### **CAPO IV**

#### **NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

#### **Art.47 - Condizioni per il compostaggio domestico**

1. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico le sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero che dispongano di almeno 25 mq. di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per componente il nucleo familiare.

2. L'Amministrazione, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

#### **Art.48 - Obblighi per l'utente**

##### **1. L'utente è tenuto:**

a) ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc. E' vietato miscelare con la frazione umida

destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (come batterie, farmaci scaduti, ecc.), plastica, vetro, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;

b) a utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto; se si presenta la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire tutto o in parte il materiale organico avviato a compostaggio, per cattivo funzionamento del processo aerobico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dal soggetto gestore;

c) a impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da prescrizioni contenute nella documentazione informativa prodotta dal soggetto gestore ovvero dall'Amministrazione;

d) a rimettere annualmente al soggetto gestore ovvero all'Amministrazione, entro il 30 gennaio di ciascun anno, una attestazione riportante il regolare utilizzo del compost domestico assegnatogli in comodato d'uso gratuito ed il quantitativo dei rifiuti conferiti nell'anno

precedente.

La mancata presentazione dell'attestazione su citata comporterà la revoca delle agevolazioni di legge.

## **TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art.49 - Gestione dei rifiuti speciali**

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/97, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei seguenti modi:

a) procedere direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 22/97 e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;

b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/97;

c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico.

### **Art. 50 - Beni Durevoli**

1. A seguito della stipula degli accordi di programma di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97 e previa comunicazione all'utenza, i beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, dovranno essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti presso i centri di raccolta individuati.

2. Nelle more della stipula degli accordi di cui al comma precedente, i beni durevoli sono conferiti:

a) dalle utenze domestiche presso le isole ecologiche;

b) dalle utenze non domestiche a soggetti autorizzati, che provvedono nel rispetto della normativa vigente.

3. I beni durevoli non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento.

4. E' vietato abbandonare i beni durevoli o depositarli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole.



5. Il soggetto gestore, al fine di favorire e promuovere il recupero e il reimpiego e previ o accordo con l'Amministrazione, può attivare servizi integrativi, a pagamento, per il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche o per il conferimento alle isole ecologiche o alle AIA o centri dedicati da parte delle utenze non domestiche.

### **Art.51- Rifiuti Sanitari**

1. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione ai sensi e con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, possono essere conferiti al soggetto gestore del servizio pubblico per l'avvio all'incenerimento, previ a apposita convenzione.

### **Art.52 - Siringhe**

1. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate con le modalità stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

### **Art.53 - Carogne**

1. Le carogne di animali di piccole dimensioni, con esclusione di tutti i casi, che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono essere immesse, in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti domestici non differenziati.

2. Le carogne di animali abbandonate sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne, quali gatti e cani, di proprietà ignota, sono rimosse e avviate allo smaltimento a cura e spese della locale A.U.S.L. RM G Servizi Veterinari.

3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali ovini, suini, bovini ed equini, di proprietà ignota, rinvenute su aree pubbliche o di uso pubblico, sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, a cura e spese dell'Amministrazione, previo nulla osta sanitario.

4. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite dai titolari degli stessi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art.54 - Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 22/97, i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi del comma 3 del citato art. 46 e con le procedure di cui al relativo decreto attuativo.

## **Art.55 - Isole ecologiche**

1.L'accesso alle isole ecologiche, riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, è consentito a tutte le utenze domestiche per il conferimento di ingombranti, beni durevoli, materiali da avviare a raccolta differenziata, ivi compresa la frazione verde, e rifiuti pericolosi, secondo le modalità e con gli orari fissati dal Contratto di Servizio tra Amministrazione e soggetto gestore.

2.L'accesso alle isole ecologiche, riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, è consentito alle utenze non domestiche esclusivamente per il conferimento di particolari frazioni merceologiche di rifiuti, sia assimilate che non assimilate per cui siano stati attivati servizi integrativi e previsti specifici accordi fra il soggetto gestore e l'Amministrazione.

## **TITOLO V DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE**

### **CAPO I INFORMAZIONE**

#### **Art.56 - Informazione all'utenza**

1.L'Amministrazione direttamente e tramite il soggetto gestore provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, non chiedi ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

#### **Art.57 - Carta dei servizi**

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".
2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

#### **Art.58 - Pubblicità e campagne informative**

1. Il soggetto gestore è altresì tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:

- a)giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b)modalità e frequenze dello spazzamento;
- c)modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del

- conferimento;
- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
- f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizi o, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

## **CAPO II**

### **AZIONI POSITIVE**

#### **Art. 59 - Prevenzione e cooperazione**

1.L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero, e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2.L'Amministrazione e le Aziende direttamente controllate promuovono la pratica degli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale di Tivoli, associazioni imprenditoriali e produttori.

3.L'Amministrazione promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

## **TITOLO VI**

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **CAPO I**

#### **DIVIETI**

#### **Art.60 - Divieto di abbandono e corretta gestione dei rifiuti**

1.Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

2.E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido

sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

4. È vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

## CAPO II

### VIGILANZA E SANZIONI

#### **Art.61 - Vigilanza**

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento, comunicando all'Amministrazione le violazioni amministrative agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. La vigilanza è effettuata da personale del soggetto gestore e/o personale ausiliario volontario autorizzato dall'Amministrazione, che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposita relazione che è trasmessa agli organi dell'Amministrazione competenti all'irrogazione delle sanzioni.

3. Il personale preposto alla vigilanza è autorizzato a effettuare tutte le azioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 62 - Procedimento sanzionatorio**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, gli agenti accertatori ausiliari volontari all'uopo autorizzati dall'Amministrazione e i funzionari incaricati dal Sindaco.

2. I soggetti di cui al comma precedente, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono effettuare controlli, ispezioni nonché identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione di legge e del presente Regolamento e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate. Il verbale di accertamento dell'infrazione dovrà contenere l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi.

3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### **Art.63 - Violazioni dei divieti e degli obblighi**

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione provvede, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97 e, per quanto da questo non espressamente previsto, dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modifiche, riportate all'art. 65 del presente Regolamento e, dove ammesso, al pagamento della somma determinata in misura ridotta.

2. Chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 60, comma 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa .

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/97, l'Amministrazione dispone l'effettuazione delle operazioni necessarie indicando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai sensi dei precedenti commi incorre nelle pene così come previsto nel seconda comma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 22/97.

#### **Art.64 - Danni e risarcimenti**

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

2. E' comunque salva l'azione per il risarcimento di tutti i gli eventuali danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento.

#### **Art. 65 Sanzioni**

1. Le sanzioni per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, in relazione alle singole fattispecie, sono stabilite nella seguente misura:

RIFERIMENTO		VIOLAZIONE	SANZIONE	
Articolo	Comma		Minima in €	Massima in €
60	3	Conferimento delle diverse frazioni di rifiuto in violazione delle modalità stabilite dall'amministrazione	50,00	300,00
12	1,2,3,4,6,9			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
32	2a)			
36				
37				
40	1			

41	2,4				
42					
48					
50	2,3				
55					
60	4	Incendio di rifiuti	25,00	500	
60	1,2	Abbandono e scarico di rifiuti solidi o liquidi in area pubblica o privata o in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti urbani non ingombranti	25,00	154,00
12	5,8		Rifiuti urbani ingombranti	103,00	619,00
20	4		Rifiuti speciali non pericolosi	25,00	154,00
44	2,4		Rifiuti speciali pericolosi	103,00	619,00
49					
50	4				
51					
14	3,4,5,6,7		Danneggiamento, rimozione, spostamento, intralcio alla corretta movimentazione, mancata custodia, cattivo mantenimento dei contatori, esecuzione di scritte di affissione non autorizzata		
15	1,3				
32	2b),2c)	50,00		300,00	
38		Violazione agli obblighi di pulizia e di conferimento dei rifiuti raccolti			
39					
40	2		50,00	500,00	
41	1,3				
43					
44	1				
45					
34		Deiezioni animali	50,00	300,00	
23		Violazione obblighi di comunicazione da parte di soggetti autorizzati che svolgono attività di raccolta	50,00	500,00	
24					

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art.66 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme, anche regolamentari, in materia sanitaria, di igiene, di polizia urbana, di fognatura e di scarichi delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti,

#### **Art. 67 Abrogazione di norme**

1. E' abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.